

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, Marzo 2007

Soave, Marzo 2007

OGGETTO: I SOCI DI SRL E L'ISCRIZIONE INPS ARTIGIANI-COMMERCANTI

Con la presente siamo a fare il punto sulla situazione relativa al rapporto tra Soci di Srl e l'iscrizione all'INPS nella Gestione Artigiani e Commercianti:

- L'INPS, come già più volte comunicatoVi, sostiene la **necessità dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti-artigiani per tutti i soci di Srl commerciali e artigiane che partecipano personalmente all'attività di impresa**. Tale obbligo è stato oggetto negli ultimi anni, in particolare per ciò che concerne i soci di società commerciali, di diverse interpretazioni, anche in sede giurisprudenziale, ma una serie di recenti sentenze più favorevoli all'INPS (il quale, una volta accertata l'attività lavorativa del socio all'interno dell'azienda, ne pretende automaticamente l'iscrizione) ha portato ad un **incremento dell'attività ispettiva di controllo**.

Gli unici casi "ammessi" di esclusione dall'obbligo in oggetto sono i seguenti:

- a) socio esclusivamente di capitale che non presta la propria opera in azienda;
- b) socio di Srl industriale (anche se opera all'interno dell'azienda);
- c) socio che svolge un'altra attività che assuma il carattere della prevalenza (in termini di tempo e di reddito) e per la quale sia iscritto ad una gestione pensionistica (ad esempio geometri, architetti ecc. iscritti alle relative casse previdenziali).

- **Il fatto di essere anche amministratori della società e di percepire un compenso amministratore sottoposto al contributo della Gestione Separata non è causa di esclusione dall'obbligo di iscriversi alla gestione commercianti-artigiani**, in quanto la contemporanea iscrizione alle due diverse gestioni non è in contrasto con la normativa vigente. Anzi, **paradossalmente il fatto di essere amministratori** e quindi, presumibilmente, di essere presenti in azienda, **facilita la dimostrazione da parte dell'INPS del "requisito della prevalenza"**, che si estrinseca in primo luogo mediante l'accertamento dello svolgimento di attività quali contatti con clienti e fornitori, acquisizione di commesse, direzione commerciale, ecc. e in secondo luogo verificando che non vi siano altre attività per le quali il socio percepisca un reddito superiore a quello derivante dalla quota di utili di propria competenza della società.

- L'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti comporta il pagamento dei contributi fissi annuali di circa 2.600 euro e l'assoggettamento a contribuzione di tutti i redditi di impresa, compresa la propria quota di reddito maturata all'interno di Srl (anche se non effettivamente distribuita e quindi percepita). **In caso di sommatoria dei redditi di impresa individuale e di redditi di partecipazione in società di persone o in Srl superiore alla soglia di 13.345 euro, vi sarebbe quindi il pagamento dell'aliquota del 19% circa sulla parte di reddito eccedente tale cifra.**

Riteniamo che questo mutato atteggiamento dell'INPS sia, di fatto, vessatorio nei confronti delle aziende; **nondimeno l'impianto normativo attualmente vigente, le ultime interpretazioni e le modalità con cui sono stati condotti gli ultimi accertamenti e ispezioni sono particolarmente pericolosi per le aziende in quanto difficili da confutare in sede difensiva, dato che il ricorso è sostanzialmente inefficace.**

Vi invitiamo a prestare, pertanto, particolare attenzione a questo problema.

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Luisa Moroso Enrico Povoletto Marco Giaretta Giacomo Prandina